1866

N° 219

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 9 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3103 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il prescritto dell'art. 32 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'avanzamento nell'Esercito stato approvato con Reale decreto 5 giugno 1854;

Visto il § 3° dell'antecedente decreto Reale 12 ottobre 1849 relativo alle condizioni richieste per l'avanzamento nei gradi di uffiziale generale;

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I luogotenenti generali che abbiano comandato in capo, durante una campagna, le armi d'artiglieria o del genio in un Esercito combattente, composto di più Corpi d'armata, possono, nella guisa stessa che i comandanti di Corpo d'armata, aspirare al grado ed alla dignità di generale d'armata, quando avvengano vacanze nei quadri dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 2 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Di Pettinengo.

Il numero 3128 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Veduto l'articolo 18 del Regio decreto 18 luglio 1866, n° 3064;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle provincie italiane liberate dalla occupazione austriaca le leggi e i decreti Reali infra cennati sulla Guardia Nazionale:

Legge organica 4 marzo 1848, n° 675;

Legge 27 febbraio 1859, n° 3243, portante alcune modificazioni alla detta legge 4 marzo 1848;

Regolamento approvato con Regio decreto 6 marzo 1859, n° 3248, per l'esecuzione della citata legge 27 febbraio stesso anno;

Regio decreto 28 aprile 1848 che determina i colori, la forma e le dimensioni delle insegne;

Regio decreto sulla composizione dei Consigli di disciplina per giudicare gli ufficiali di stato-maggiore, in data 14 ottobre 1848, n° 820;

Regio decreto sul servizio dei membri del comitato di revisione, in data 14 ottobre 1848, n° 821;

Regio decreto 27 gennaio 1861, n° 1606 relativo alla divisa;

Legge per il riordinamento e l'armamento della Guardia Nazionale mobile, del 4 agosto 1861, n° 143.

Regolamento per l'esecuzione della legge medesima approvato con Regio decreto 24 settembre 1864, n° 1954;

Regio decreto 29 gennaio 1865, n° 2137, col quale è modificato l'articolo 10 del detto regolamento 24 settembre 1864;

Regio decreto 30 giugno 1866, n° 3032, col quale sono temporariamente dispensati dal servizio dalla Guardia Nazionale gl'impiegati delle poste, dei telegrafi e delle strade ferrate;

Saranno pure pubblicati ed avranno vigore il R. decreto 11 luglio 1853, n° 1583, relativo alle spese processuali nei giudizi davanti ai Consigli di disciplina, e, per quanto riflette la Guardia Nazionale, i §§ 2 e 3 della legge 26 gennaio 1865, n° 2134, contenente disposizioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale.

Art. 2. Finchè saranno in vigore il Codice penale austriaco del 27 febbraio 1852 ed il regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, gli art. 82 e 109 della legge 4 marzo 1848, rimarranno modificati nel modo seguente:

Art. 82. Ogni milite comunale che nel corso di un anno avrà sofferto due condanne dal Consiglio di disciplina per rifiuto di servizio, sarà per la terza volta tradotto davanti al tribunale provinciale e condannato alla pena del carcere non minore di giorni sei, nè maggiore di dieci.

In caso di recidiva il carcere non potrà essere minore di giorni 10, nè maggiore di 20.

Sarà inoltre condannato nelle spese ed in una multa che non potrà essere nel primo caso minore di 5, nè maggiore di 15 lire, e nel secondo caso minore di 15, nè maggiore di 50 lire.

Il tribunale provinciale procederà secondo le forme ordinarie.

Art. 109. Contro le sentenze definitive del Consiglio di disciplina non vi avrà ricorso che davanti al tribunale di terza istanza per incompetenza o abuso di potere o violazione di legge.

Il ricorso in terza istanza non avrà effetto sospensivo se non riguardo alle sentenze portanti la pena della prigione.

Il tribunale di terza istanza provvederà su tale ricorso nelle forme ordinarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Ricasoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Visto il decreto Reale del 3 maggio pross.° passato con cui furono mobilizzati per servizio di guerra e per la durata di tre mesi i battaglioni di guardia mobile descritti nello annessovi elenco;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I battaglioni di guardia mobile n° 163 e 164 stati mobilizzati col succitato decreto Reale sono licenziati.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che avrà effetto dal 20 agosto prossimo.

Dato a Firenze, addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. Ricasoli.
I. Pettinengo.

Il numero 3131 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Vista la legge 4 agosto 1861, n° 143, sulla Guardia Nazionale Mobile in un coi relativi decreti Reali in data 8 febbraio 1863 n° 1150, 24 settembre 1864 n° 1954 e 29 gennaio 1865 n° 2137;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I battaglioni di Guardia Mobile n° 165 e 166 sono mobilizzati per servizio di guerra per la durata di tre mesi a cominciare dal giorno della loro riunione che resta fissata a Napoli per il giorno 25 agosto prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

B. Ricasoli.
I. Pettinengo.

Il numero 3132 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Vista la legge 4 agosto 1861, n° 143 sulla Guardia Nazionale Mobile in un coi relativi decreti Reali in data 8 febbraio 1863 n° 1150, 24 settembre 1864 n° 1954 e 29 gennaio 1865 n° 2137;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il battaglione di Guardia Nazionale Mobile n° 74 è mobilizzato per servizio di guerra pella durata di tre mesi a cominciare dal giorno della sua riunione che resta fissata a Pisa pel giorno 20 agosto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Pettinengo.
Ricasoli.

Relazione del ministro della marina al Luogotenente Generale del Re per un aumento d'organico nello stato maggior generale della Regia marina:

Altezza Reale,

Il riferente ha l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R. un decreto col quale la pianta organica dello stato maggiore generale della Regia marina viene aumentata di

Un vice ammiraglio;
Due contr'ammiragli;
Due capitani di vascello di 1ª classe;
Due id. id. di 2ª id.

Quest'aumento, consigliato essenzialmente dalla cresciuta importanza dei servizi della Regia marina in conseguenza della guerra attuale, si appalesa pur necessario onde si possa far luogo ad un meritato avanzamento in favore di quegli ufficiali che maggiormente si distinsero nei fatti dei giorni 18, 19 e 20 del corrente mese.

Conoscendo il riferente quanto stia a cuore dell'A. V. l'incremento della marina militare dello Stato, nutre fiducia che vorrà rivestire dell'augusta Sua firma il surriferito decreto.

Il numero 3133 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'Autorità a Noi delegata,

Visti i RR. decreti 3 maggio 1866 e 28 giugno decorso, che aumentano la pianta organica dello stato maggiore generale della R. marina;

Considerando gli attuali bisogni del servizio marittimo;

Sulla proposta fattaci dal ministro della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La pianta organica dello stato maggiore generale della R. marina stabilita dai predetti decreti 3 maggio 1866 e 28 giugno decorso viene accresciuta di

Un vice ammiraglio;
Due contr'ammiragli;
Due capitani di vascello di 1ª classe;
Due capitani di vascello di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Depretis.

Il numero 3134 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze e col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. Dal 27 luglio prossimo passato il distretto di Cologna, già faciente parte della provincia di Verona, è aggregato nei rapporti amministrativi, finanziari e giudiziari alla provincia ed al territorio giurisdizionale del tribunale provinciale di Vicenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Ricasoli.
A. Scialoja
Borgatti.

Il numero MDCCLXXX (*Parte supplementare*) *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vedute le deliberazioni dell'adunanza generale della Cassa di risparmio in Terni, provincia di Perugia, del 2 gennaio e 23 aprile 1866;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il nuovo regolamento deliberato dalla Cassa de'risparmi in Terni, visto d'ordine Nostro dal ministro predetto è approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente:

Art. 2. Saranno portate al regolamento stesso le modificazioni che seguono:

A L'articolo 2° dirà: « Gli utili della Cassa « debbono servire a formare un fondo di riserva « che provveda alla guarentigia dei depositi, e « la di cui entità sarà determinata dall'assemblea generale dei soci.

« Gli avanzi eccedenti potranno dalla stessa « assemblea erogarsi in opere di pubblica beneficenza od utilità. »

B. L'articolo 45 sarà concepito in questi termini: « In caso di amarrimento del libretto il « proprietario ne darà immediato avviso alla « Direzione della Cassa, la quale, a spese del ricorrente, ne farà inserire, a due mesi d'intervallo, l'annunzio nella gazzetta ufficiale della « provincia.

« Quando non siano presentate opposizioni o « che intervenga una decisione competente, la « Cassa rilascierà un duplicato del libretto che « avrà per effetto di annullare il primo. »

C. L'articolo 47 sarà soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Cordova.

Il num. MDCCLXXXI (*parte supplementare*) *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visti gli atti relativi alla costituzione della Società di Bagnacavallo della filanda di canape con moline e distillatrice di spirito a vapore e con altre industrie;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio ed il R. decreto del 30 dicembre 1865, n° 2727;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima della filanda di canape, molino e distillatrice di spirito a vapore e di altre industrie in Bagnacavallo, costituitasi in Bologna con atto privato del 7 maggio 1866, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inserti a detto atto colle variazioni trascritte nell'articolo successivo.

Art. 2. Gli statuti sociali sono riformati nel modo seguente:

A Il numero dei voti di ciascun socio non potrà eccedere quello di cinque per le azioni in proprio e di altri cinque come mandatario di altro azionista;

B Le deliberazioni relative a modificazioni da introdursi negli statuti sociali, alla proroga della durata della Società e all'aumento del capitale sociale non saranno esecutorie senza l'autorizzazione governativa;

C Tutte le cariche sociali indistintamente s'intenderanno revocabili ai termini del Codice di commercio.

Art. 3. La Società sarà sottoposta alla vigilanza governativa e contribuirà nelle spese commissariali per la somma annua di lire cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Decreto sulle Tasse di bollo.

(*Continuazione e fine* — V. numero 218)

Art. 40. Non è dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni.

Art. 41. La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto prescritta dall'articolo 260 del Codice di commercio non potrà essere eseguita dai notari ed uscieri se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo, o del *visto* per bollo suppletivo, a norma delle disposizioni del presente decreto.

I notari e gli uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesto dello ammontare della tassa di bollo pagata per il recapito loro esibito; e quando il recapito sia munito di marca da bollo, o di *visto* per bollo, dovranno inoltre indicare l'ufficio che avrà apposto la marca, od il *visto* e la data della apposizione.

Art. 42. Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari al disposto di questo decreto, e principalmente quello che la tassa e la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull'inosservante, o su chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso, sono assolutamente nulli e come non avvenuti.

Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcune delle disposizioni del presente decreto, non potranno essere registrati, nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della marca, o del *visto* per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

L'apposizione del bollo straordinario, della marca e del *visto* per bollo, a seconda dei casi previsti dal presente decreto, dovrà essere eseguita esclusivamente dai ricevitori del bollo o registro, i quali dovranno espressamente attestare del pagamento anche delle multe da specificarsi in appresso.

Art. 43. È proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al presente decreto.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, causidici, patrocinatori, notari, archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatorii.

Tuttavia se fosse giustificata la urgenza e la necessità di un provvedimento conservatorio, il giudice potrà unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori; semprechè però resti in cancelleria l'atto, scritto o registro che fu trovato in contravvenzione, e che ne sia data pronta comunicazione all'uffizio del registro.

TITOLO VIII.

Della competenza nei giudizi, del procedimento e delle pene.

Art. 44. Le controversie e le contravvenzioni in materie di tasse di bollo saranno conosciute e decise dal tribunale civile nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse si procederà sommariamente.

Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 45. Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni al presente decreto:

1° Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li riceverono in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare;

2° I notari, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero;

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione;

3° Tutti coloro che faranno uso nel senso di questo decreto di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente;

Oltre la responsabilità solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati;

4° I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle società, in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune;

5° Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

6° I negozianti e bottegai, per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe.

Art. 46. Le contravvenzioni al presente decreto dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale si farà risultare di questa circo-

stanza, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

Non vi sarà contravvenzione quante volte risulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta nè supplire altrimenti, atteso la urgenza; conchè però sia dichiarato ciò nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato dentro tre giorni all'uffizio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

Art. 47. I contravventori al presente decreto potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 48. Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 49. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 50. S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 51. Gl'impiegati ed agenti delle tasse e e del demanio, della sicurezza pubblica e delle dogane, sono specialmente incaricati nei limiti delle loro attribuzioni di curare l'esatta esecuzione di questo decreto e di accertarne le contravvenzioni.

Tutti gli altri funnionari tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli uffici del bollo o del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, se si trattasse di scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle autorità ed uffizi pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

Art. 52. I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati come pure i notai, segretari, cancellieri, e qualunque funzionario od amministratore pubblico dovranno permettere l'esame dei loro libri, registgi, minutari, atti, scritti e carte, agli agenti indicati nel precedente articolo, che muniti di speciale autorizzazione amministrativa loro si presentassero o ne facessero richiesta. I causidici dovranno *permettere* l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli uscieri.

In caso di rifiuto, l'agente richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigranata o bolli falsificati e degli istrumenti atti alla falsificazione.

Art. 53 Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i giudici, cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario, gli uffiziali del Governo e delle pubbliche amministrazioni, gli archivisti, notari, avvocati, procuratori, ministri del censo, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni;

2° Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio soggetti a tassa proporzionale, tutti coloro che a norma delle disposizioni del presente decreto sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie;

Se la contravvenzione deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata;

La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25;

3° Di lire 50 i distributori e spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.

Questa pena in caso di recidiva sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambedue i casi;

4° Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualunque pretesto alle disposizioni dell'articolo 52;

5° Di lire 25 gli uscieri, cursori, servienti e messi nell'esercizio dei loro incarichi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena maggiore.

Art. 54. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.

Art. 55. Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori al presente decreto saranno regolate dalle leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione saranno sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questo decreto.

Art. 56. Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette:

1° Chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabilite dal presente decreto, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istromenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti;

2° Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.

Art. 57. Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

Art. 58. Sarà punito colla carcerazione estendibile fino ad un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

Art. 59. Le tasse di bollo stabilite dal presente decreto saranno soggette all'aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, numero 362, e 14 agosto 1862, numero 762.

Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento sopraindicato le tasse di bollo applicabili ai biglietti per trasporto di merci e viaggiatori, alle note, fatture o conti quietanzati, ed ai *chèques* di che ai numeri 4, 6 e 7 dell'articolo 20; saranno eccettuate anche le tasse di 10 centesimi.

Art. 60. Il presente decreto andrà in osservanza il 1° ottobre 1866, e da quel giorno s'intenderanno abrogate le disposizioni ed esenzioni relative a tasse di bollo, ancorchè contenute in leggi speciali o riguardanti altre materie.

Non seno tuttavia abrogate le disposizioni dell'articolo 23 della legge 21 aprile 1862, numero 588, relative all'abbuonamento al bollo per taluni atti delle società e compagnie di assicurazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

S. A. R. il Principe di Savoja-Carignano, sulla proposta del ministro degli affari esteri, con decreti in data 28 *giugno e* 1° *agosto* 1866, *ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine Mauriziano:*

Ad uffiziale:

Kalil-Bacos cav. Giovanni, R. interprete onorario di 1ª classe.

A cavalieri:

Antonino Salomone;

Stefanovich-Schilizzi Demetrio, R. console d'Italia a Calcutta.

Sulla proposta del ministro della guerra con decreti in data 27 e 29 luglio:

Ad uffiziali:

Nicoli cav. Luigi, luogotenente colonnello nell'arma del genio;

Martini cav. Felice Antonio, id. id. id.

A cavaliere:

Marechal Giovanni Battista, capitano in ritiro.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti con decreti in data 28 luglio:

Ad uffiziali:

Abignenti cav. prof. Filippo, membro del Consiglio speciale della Cassa ecclesiastica di Napoli;

Leandro cav. architetto Giulio, id. id. id. id.;

Villari cav. avv. Vincenzo, id. id. id. id.

A cavaliere:

Turchiarulo avv. Antonio, membro del Consiglio speciale della Cassa ecclesiastica di Napoli.

Sulla proposta del ministro delle finanze con decreti in data 1° agosto:

A cavalieri:

Franceschi ing. Leopoldo, direttore tecnico dei lavori del catasto lucchese;

Turri Giulio, membro della Camera di commercio di Firenze;

Lucifora Salvatore, capo d'ufficio nella disciolta amministrazione del macino di Sicilia, ora in riposo.

Elenco di nomine e disposizioni fatte da S. A. R. il Principe di Savoja-Carignano, Luogotenente Generale di S. M.:

Con decreti delli 18 luglio 1866:

Milanesi cav. Pietro, luogotenente nel Corpo del treno d'armata, promosso capitano nel Corpo stesso;

Caucia Giuseppe, id. id., id. id.;

Parodi Lorenzo, sottotenente id., promosso luogotenente id.;

Miniero Virgilio, id. id., id. id.;

Amateis Francesco, id. id., id. id.;

Pittarelli Venanzo, id. id., id. id.;

Caccia Giuseppe, id. id, id. id.;

Zaccone Achille Tom.°, id. id., id. id.;

Mignani Giacomo, id. id, id. id.;

Gujot Pietro, id. id., id. id.;

Amadasi Elia, id. id., id. id.;

Sovico Gerolamo, id. id., id. id.;

Cibrario Felice, id. id., id. id.;

Puddu Francesco, id. id., id. id.;

Minini Giuseppe, id. id., id. id.;

Rossi Giacinto Dom.°, id. id., id. id.;

Ferraris Angelo, id. id., id. id.;

Cena Vincenzo, id. id., id. id.;

Defilippi Pietro, id. id., id. id.;

Villa Antonio Dom.°, maresciallo d'alloggio nella 4ª legione carabinieri reali, promosso sottotenente nel Corpo del treno d'armata;

Viola Vincenzo, furiere maggiore nel regg.° lancieri di Montebello, id. id.;

Navone Secondo Bened.°, maresc. d'alloggio nelle 1ª legione carab. reali, id. id.;

Volta Carlo, maresc. d'alloggio nella 4ª leg. carab. reali, id. id.;

Marsajuolo Francesco, sergente nel 5° regg.° d'artiglieria, id. id.;

Raiteri Domenico Camillo, sergente nel regg. lancieri d'Aosta, id. id.;

Banchio Francesco, sergente nel reggimento cavalleggieri di Lodi, id. id.;

Podestà Francesco, sergente nel 5° reggim.° d'artiglieria, id. id.;

Umiltà Ubaldo, furiere nei depositi cavalli stalloni, id. id.;

Bocci Francesco, sergente nel regg. lancieri di Firenze, id. id.;

Pasquarelli Fr.° Giuseppe, sergente nel regg. lancieri d'Aosta, id. id.;

Facenda Carlo, furiere nel reggimento ussari di Piacenza, id. id.;

Del Menaco Pasquale, sergente nel reggimento cavalleggieri di Caserta, id. id.;

Cavagnari Andrea, furiere nel reggimento cavalleggieri di Caserta, id. id.;

Cassola Raffaele Antonio, sott'ufficiale nel corpo del treno d'armata, promosso sottotenente nel corpo stesso;

Cantone Giuseppe Maria, id. id., id. id.;

Parvis Pietro Antonio, id. id., id. id.;

Gioccani Enrico Emilio, id. id., id. id.;

Meomartino Carlo, id. id., id. id.;

Rusconi Giovanni, id. id., id. id.

Con decreti delli 20 luglio 1866:

Canevazzi Andrea, soldato nel 2° reggimento bersaglieri, nominato veterinario aggiunto nel corpo veterinario militare;

Dellapina Antonio, soldato nel 59° reggimento fanteria, id. id.;

Bozzaotra Alfonso, soldato nel reggimento cavalleggieri di Caserta, id. id.;

Rota Eccelino, soldato nell'8° reggimento granatieri, id. id.:

Chiesa Giuseppe, soldato nel 3° reggimento del treno d'armata, id. id.;

Trentini Antonio, soldato nel reggimento guide, id. id.;

Santarone Domenico, soldato nel 13° reggimento di fanteria, id. id.

Con decreto delli 23 luglio 1866:

Chiantori Ignazio, luogotenente nel 2° reggimento del treno d'armata, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con decreti delli 25 luglio 1866:

Gatta Giuseppe Antonio, capitano nell'arma d'artiglieria, trasferto col suo grado nel corpo del treno d'armata;

Benedettini Ranieri, luogotenente nell'arma d'artiglieria, id. id.;

Parodi Francesco Giuseppe Antonio, id. id., id. id.;

Berard Michele, id. id., id. id.

Con decreti delli 28 luglio 1866:

Donadio Vincenzo, luogotenente nel corpo dei carabinieri reali dispensato dal servizio per dimissione volontaria, richiamato in attività di servizio nel corpo stesso col grado di cui era rivestito;

Turletti Giorgio, maresciallo d'alloggio nel corpo dei carabinieri reali (3ª legione), promosso sottotenente nel corpo del treno d'armata;

Ferrero Giovanni Domenico, maresciallo di alloggio nel corpo dei carabinieri reali (3ª legione), id. id.;

Urtis Giuseppe, maresciallo d'alloggio nel corpo dei carabinieri reali (3ª legione), id. id.;

Peretti Giovacchino, sergente nel 6° reggimento d'artiglieria, id. id.;

Beretta Pompeo, furiere nel reggimento Genova cavalleria. id. id.;

Lauro Giacomo, furiere nell'8° reggimento di artiglieria, id. id.;

Valerio Salvatore, sott'ufficiale nel Corpo del treno d'armata, promosso sottotenente nel Corpo stesso;

Pipino Luigi, id. id., id. id.;

Antoniotti Paolo, id. id., id. id.;

Billi Ferdinando, id. id., id. id.;

Solimbergo Antonio, id. id., id. id.;

Cardazzi Fortunato, id. id., id. id.;

Riva Giuseppe, id. id., id. id.;

Cariboni Francesco, id. id., id. id.;

Carlevaris Antonio Giuseppe, id. id., id. id.;

Gatta Giuseppe Antonio, capitano nel Corpo del treno d'armata, promosso maggiore nel Corpo stesso;

Porta Guido, id. id., id. id.;

Redaelli Giuseppe, id. id., id. id.;

Benedettini Ranieri, luogotenente nel Corpo del treno d'armata, promosso capitano nel Corpo stesso;

Parodi Francesco, id. id., id. id.;

Berard Michele, id. id., id. id.;

De-Albini Napoleone Francesco, id. id., id. id.;

Fiori Ferdinando, id. id., id. id.;

Chiesara Giovanni, sottotenente nel Corpo del treno d'armata, promosso luogotenente nel Corpo stesso;

Gasiglia Casimiro Rosolino, id. id., id. id.;

Barberis Francesco Antonio, id. id., id. id.;

Montanari Giuseppe, id. id., id. id.;

Colombo Luigi, id. id., id. id.;

Beltramo Carlo, id. id., id. id.;

Varcin Carlo, id. id., id. id.;

Biressi Giov. Pietrosino, id. id., id. id.;

Tabone Gabriele Pietro, id. id., id. id.;

Cocco Giacomo Filippo, id. id., id. id.;

Carra Ferdinando, id. id., id. id.;

Sangiust di Teulada cav. Ignazio, luogotenente colonnello nel Corpo dei carabinieri Reali, promosso colonnello nel Corpo stesso;

Petrini cav. Augusto, maggiore nel Corpo dei carabinieri Reali, promosso luogotenente colonnello nel Corpo stesso;

Tedeschi Ferdinando, capitano nel Corpo dei carabinieri Reali, promosso maggiore nel Corpo stesso;

Marengo Giuseppe, id. id., id. id.;

Sanna Giuseppe, id. id., id. id.;

Sapelli Costantino, luogotenente nel Corpo dei carabinieri Reali, promosso capitano nel Corpo stesso;

Menardi Emilio, id. id., id. id.;

Cotta Giov. Battista, id. id., id. id.;

Oliveri Emanuele, id. id., id. id.;

Mameli Diego, id. id., id. id.;

Romani Eugenio, id. id., id. id.;

Suffo Paolo, id. id., id. id.;

Bardezzono Carlo, id. id., id. id.;

Brunero Giacomo, id. id., id. id.;

Mannu Antonio, id. id., id. id.;

Zucchelli Giuseppe, id. id., id. id.;

Stroppa Pietro, id. id., id. id.;

Marchiaro Francesco, sottotenente nel corpo dei Carabinieri Reali, promosso luogotenente nel corpo stesso;

Raineri Paolo, id. id., id. id.;

Castellani Raffaele, id. id., id. id.;

Custodi Remigio, id. id., id. id.;

Caroli Pietro, id. id., id. id.;

Capponi Matteo, id. id., id. id.;

Buffa Luigi, id. id., id. id.;

Bruscagli Tito, id. id., id. id.;

Gorret Giovanni, id. id., id. id.;

Ricca Luigi, id. id., id. id.;

Pilotti Stefano, id. id., id. id.;

Ronco Gerolamo, id. id., id. id.;

Rebaudo Pietro, id. id., id. id.;

Caramati Francesco, id. id., id. id.;

Praxolu Vincenzo, id. id., id. id.;

Balette Giovanni, id. id., id. id.;

Fagnani Ercole, maresciallo d'alloggio nel corpo dei carabinieri Reali, promosso sottotenente nel corpo stesso;

Ottino Bura Giovanni Battista, id. id., id. id.;

Falcetti Luigi, id. id., id. id.;

Mongiovetto Stefano, id. id., id. id.;

Cesano Carlo, id. id., id. id.;

Oddero Giovenale, id. id., id. id.;

Clapero Carlo, id. id., id. id.;

Traversaz Eugenio, id. id., id. id.;

Cavagnolo Andrea, id. id., id. id.;

Allodi Erminio, id. id., id. id.;

Pennacino Federico, id. id., id. id.;

Tedeschi Faustino, id. id., id. id.;

Biemmi Vincenzo, id. id., id. id.;

Cauvin Giuseppe Amato, id. id., id. id.;

Melis Federico, id. id., id. id.;

Guastone Clemente, id. id., id. id.;

Ribetti Pietro, id. id., id. id.;

Ferrari Massimo, id. id., id. id.;

Cauvin Giuseppe, id. id., id. id.;

Fontana Luigi, id. id., id. id.

Con decreti del 29 luglio 1866:

Guarrini Luigi, allievo della scuola militare di fanteria e cavalleria, promosso sottotenente nel reggimento lancieri di Firenze;

Sormani Alessandro, id., id. cavalleggieri di Caserta;

Vivaldi-Pasqua marchese Pietro, id., id. cavalleggieri di Lucca;

Cais di Pierlas cav. Alberto, id., id. cavalleggieri d'Alessandria;

Valfrè di Bonzo cav. Leopoldo, id., id. lancieri di Montebello;

De Cintiis di Venaglia e Castellaccio dei baroni di Tortorella conte Emanuele, id., id. Guide;

Saetta Francesco, id., id. cavalleggieri d'Alessandria.

Con decreto del 31 luglio 1866:

Sarno Prignano cav. Filippo, luogotenente nel corpo dei carabinieri Reali, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, S. A. R. il Luogotenente Generale del Re ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 14 luglio 1866:

Eliantonio Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Melfi, incaricato dell'istruzione dei processi penali, tramutato in Lucera lasciando l'incarico della istruzione de' processi;

Rota Benedetto, giudice del tribunale civile e correzionale di Melfi, incaricato dell'istruzione dei processi penali presso lo stesso tribunale;

Cioffari Vincenzo, id. in Avezzano, tramutato a Taranto;

Guerriero Raffaele, giudice sovrannumerario del tribunale civile e correzionale di Napoli, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Melfi;

Stranieri Gennaro, id. in Lucera, id. in Avezzano.

Con decreti del 21 luglio 1866:

Capitaneo Nicola, giudice del tribunale civile e correzionale di Nicosia, applicato temporaneamente all'ufficio d'istruzione del tribunale civile e correzionale di Palermo;

Adragna Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Termini Imerese, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Modica ed applicato temporariamente all'ufficio d'istruzione del tribunale civile e correzionale di Palermo;

De Bertolino Arone Vincenzo, sostituto procuratore del Re in soprannumero presso il tribunale di Sciacca applicato temporaneamente all'ufficio del procuratore del Re in Palermo, rimesso in pianta e destinato presso il tribunale civile e correzionale di Termini Imerese.

Con decreto 25 luglio 1866:

Teoni Marco, giudice nel tribunale civile e correzionale di Portoferraio incaricato dell'istruzione penale, collocato in aspettativa per un anno in seguito di sua domanda e per comprovati motivi di salute.

Con decreti del 28 luglio 1866:

Casati nobile Prospero, presidente del tribunale civile e correzionale di Breno, collocato a riposo in seguito di sua domanda e per motivi di salute;

Ricchini Vincenzo, presidente del tribunale di commercio di Novi Ligure, dispensato da ulteriore servizio in seguito di sua domanda;

Peloso Carlo, commerciante, nominato presidente del tribunale di commercio di Novi Ligure.

S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 14 luglio 1866:

Viretti avv. Natale, giudice al tribunale civile e correzionale di Torino, richiamato in seguito a sua domanda al precedente suo posto di segretario di procura generale presso la Corte d'appello in Torino;

Pastore avv. Lorenzo, cancelliere del tribunale di commercio di Ancona, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi quattro;

Gallo Napoleone, vice-cancelliere al tribunale civile e correzionale di Rieti, id. id.;

Chellini Leto, coadiutore al tribunale civile e correzionale di Arezzo, prorogata di un altro anno l'aspettativa accordatagli per motivi di salute col decreto del 10 luglio 1865;

Cario Efisio, vice-cancelliere nel tribunale civile e correzionale di Lanusei, incaricato di reggere la segreteria di quella Regia procura, collocato a riposo d'ufficio;

Orilia avv. Salvatore, stato nominato segretario nell'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale circondariale di Ariano con decreto 6 aprile 1862, rettificato il detto cognome in quello di *Origlia*.

Con decreti del 18 luglio 1866:

Castelli Alessandro, cancelliere della pretura di Vergato, traslocato nella stessa qualità alla pretura di Bagnacavallo;

Zeni Giorgio, id. di Bagnacavallo, id. di Vergato;

Sommese Antonio, id. di Saviano, id. di Pietramolara;

De Stefano Luigi, id. di Pietramolara, id. di Saviano;

Rughini Agostino, id. di Comacchio, id. di Russi;

Guelfi Adriano, vice-cancelliere al tribunale civile e correzionale di Pistoia, id. di Pieve Santo Stefano;

Guidi Giuseppe, cancelliere alla pretura di San Marcello, nominato vice-cancelliere al tribunale civile e correzionale di Pistoia;

Vannini Lodovico, vice-cancelliere aggiunto nel tribunale civile e correzionale di Montepulciano, nominato cancelliere alla pretura di Radda;

Martinini Enrico, vice-cancelliere alla pretura di Sant'Arcangelo di Romagna, nominato reggente la cancelleria della pretura di Comacchio;

Parmiani Carlo, id. di Comacchio, traslocato nella stessa qualità alla pretura di Porretta;

Topi Baldassarre, id. di Porretta, id. di Codigoro;

Quercioli Carlo, id. di Codigoro, id. di Comacchio;

Pizzigati Gaetano, id. di Rimini, id. di Ravenna 2°;

Grassi Ferdinando, id. di Gubbio, id. di Rimini;

Caccavale Francesco, id. di Saviano, id. di Cicciano;

Frecentese Giuseppe, id. di Cicciano, id. di Saviano;

Venturi Cesare, id. di S. Giorgio in Piano, id. di Lugo;

Ferri Raffaele, vice-cancelliere alla pretura di Minervino Murge, collocato in aspettativa per motivi di salute per sei mesi con decreto dell'8 marzo ultimo scorso, riammesso in attività di servizio presso la pretura stessa di Minervino Murge;

Trivellini Tito, vice-cancelliere alla pretura di Firenzuola avente l'incarico di reggerne la cancelleria, nominato vice-cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Montepulciano;

Pierucci Eugenio, abilitato agli impieghi minori, nominato vice-cancelliere alla pretura di Firenzuola con l'incarico di reggerne la cancelleria;

Giuliotti Virgilio, id. id., id. di San Marcello idem;

Vannocci Benvenuto, id. id., id. di Castiglione Fiorentino.

Con decreti del 21 luglio 1866.

Mastrosimone Michele, vice-cancelliere al tribunale civile e correzionale di Caltagirone, nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Caltagirone stesso;

Marotta Ottavio, già segretario al soppresso uffizio di pubblica clientela in Messina, attualmente in disponibilità, nominato sostituto segretario alla procura generale presso la Corte d'appello in Messina.

Con decreto del 25 luglio 1866:

Carchietti Salvatore, cancelliere della pretura di Lagonegro, nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale d'Isernia;

Calvi Zaccaria, stato col decreto del 14 luglio 1866 nominato vice-cancelliere della pretura di Alzano Maggiore, revocato il detto decreto, ferma stante la sua precedente qualità di usciere nella stessa pretura.

Con decreto del 28 luglio 1866:

Congiu Antonio, vice-cancelliere alla pretura di Sedilo, accettata la rinunzia da lui fatta alla carica.

Decessi.

Andalo Luigi, vice-cancelliere alla pretura del 4° mandamento di Bologna, deceduto il 17 luglio prossimo passato.

Bernardi Domenico, id. alla pretura del 1° mandamento di Ancona, deceduto il 29 luglio prossimo passato.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — La nave a torri che deve essere costruita per ordine dell'Ammiragliato dai fratelli Laird di Briskenhead, si chiamerà il *Capitano*. Per lunghi anni fu un nome popolare nella marina britannica. Un *Capitano* era tra gli ottanta nuovi vascelli sulla lista di Peppe, nel 1688. Nelson comandò un *Capitano* che era stato fabbricato nel Tamigi nel 1787. Era il suo bastimento prediletto.

Gli Americani pare che siano risoluti ad avere una formidabile artiglieria. Le ultime notizie ricevute dall'altra sponda dell'Atlantico c'informano che è stato fuso con buona riuscita un mostruoso cannone che porterà una carica di 140 libbre circa di polvere e lancierà una palla del peso di 15 quintali. (*Globe*)

— Si legge nel *Morning Herald*:

Il dibattimento sul trattato francese di estradizione può essere considerato come una risposta a coloro che sempre sostennero che un gabinetto con lord Derby alla testa è uno stato cronico di malumore e di discordia con tutte le nazioni d'Europa.

Come fu ben detto nelle due Camere non si vuol diminuire il diritto d'asilo, o non si vogliono aggiungere nuovi delitti cui si applichi il trattato di estradizione. Il solo cambiamento introdotto dal *bill* è che ora innanzi non è necessario di far venire d'Inghilterra un testimonio per dare a voce le prove stabilite altrove esatte; il processo può chiedere che la deposizione sia provata esatta e fedele da una copia certificata come tutti gli altri documenti officiali.

Far sempre udire e dire ad alta voce che la Francia non farà l'obbligo suo e che i suoi magistrati manderanno false deposizioni per poter ghermire i rei politici, per dir vero, è spingere all'estremo la supposizione che ha dominato tutti gli argomenti contro il provvedimento. Ci duole che offendano, mentre ci piace che non provino nulla.

Quattordici soli membri, in una Camera che ne racchiudeva oltre cento, hanno votato contro per la mozione Torrens, e la proposizione del Governo è stata adottata da una maggioranza di 63 voti. Sicchè possiamo sperare che uno degli ultimi atti della sessione ci ha giustificati di un rimprovero, ed ha sgombrato gli ostacoli che impedivano che si facesse il trattato di estradizione.

— Si legge nel *Times* del 6 agosto:

Il discorso col quale il Re Guglielmo aprì la sessione delle Camere prussiane piacerà agli amici delle franchigie costituzionali. Riconosce la necessità di intendersi tra il Governo ed i rappresentanti del paese intorno al *budget*, e si duole che le spese degli ultimi anni fossero illegali. Non v'ha dubbio che la Camera prussiana voterà un *bill* d'indennità al Governo del Re per tutte le misure arbitrarie del passato, e che per l'avvenire vi sarà maggiore armonia tra i poteri dello Stato.....

Quanto ai grandi mutamenti politici della Germania il Re si tace. V'è un cenno qua e là sulle frontiere dello Stato e sullo stabilimento di un'armata federale unitaria, ma non fa parola che o respinga le informazioni che apparvero nella *Gazzetta* sul destino dei sovrani che erano in armi contro la Prussia, o su quello dei suoi fedeli alleati.

Nonostante questa reticenza reale è chiaro che l'opera della Prussia è completa. Qualunque sia l'opinione sulle sue operazioni militari, non v'è dubbio che la sua condotta procede da un piano da lungo tempo meditato, che è stato eseguito con persistenza e dopo matura deliberazione. Spinse innanzi le conquiste quanto era necessario per le esigenze della sua politica e non più oltre. La sospensione delle ostilità chiesta dall'Austria non fu concessa finchè non vi fu pericolo che potesse giovarle a rinsanguarsi...

La riconciliazione tra il Governo, ed il popolo prussiano sarà completa, in circostanze siffatte, e l'annessione di nuove provincie alla Casa di Brandenburg non poteva farsi con migliori auspicii. Non v'è dubbio che il Re è sincero e fervido nel suo desiderio per questa riconciliazione, e la rettitudine delle intenzioni sue apparisce da ogni periodo del suo discorso.

PRUSSIA. — L'*Indép. Belge* ha da Berlino 5:

Le autorità municipali hanno presentato oggi ad un'ora e mezzo un indirizzo di congratulazioni al Re.

Sua Maestà rispondendo ha espresso più volte i suoi ringraziamenti: disse che la Prussia ha impugnata la spada per la sua indipendenza, e per la riorganizzione della Germania.

« Il primo scopo è raggiunto, l'altro lo raggiungeremo coll'aiuto di Dio.

Tutto promette un avvenire felice per la Prussia, giacchè è imminente una pace onorevole e di lunga durata. »

— Si scrive da Berlino 3 agosto al *Moniteur*:

La situazione delle nuove condizioni, nelle quali la Germania è chiamata a ricostituirsi, è tema di commentari continui per parte della stampa e dei partiti.

I giornali che passano per interpreti del pensiero del Governo, decantano i risultati ottenuti a Nikolsbourg. « Nulla, dicono essi, potrebbe meglio convenire alla Francia di quello le convenga l'estensione dell'influenza prussiana fino alla linea del Meno » ed essi sono di parere, che era opportuno di lasciare a se stessi gli Stati del mezzodì dove si sono così sovente scoperte tendenze speciali.

Queste tendenze federali esistono ancora in certi punti della Germania settentrionale.

È bensì vero che non si osserva più alcun movimento per parte degli amici del duca d'Augustembourg nell'Holstein, ma al momento dell'installazione delle autorità prussiane nell'Annover scoppiarono alcuni disordini a Celle ed a Lunebourg, disordini che fu forza reprimer colla forza.

D'altra parte arrivarono a Berlino da alcune città della Frisia orientale indirizzi nei quali si dimanda la annessione; e lo stesso passo fu fatto dalla nobiltà dei ducati dall'Elba, e da varie città industriali della valle della Lahn nel ducato di Nassau.

Le trattative fra la Prussia e gli Stati situati al sud del Meno camminarono meno presto di quelli fra la Prussia e l'Austria.

Malgrado la presenza del signor di Pfordten a Nikolsbourg, le basi della sospensione d'armi colla Baviera non furono fissate che il 28 luglio.

Vennero conferiti al generale Manteuffel i poteri necessari e la autorizzazione di intendersela coi comandanti degli eserciti del Wurtemberg, del Baden e dell'Assia Granducale.

Contemporaneamente al signor de Pfordten il signor Varnbuhler è ripartito per Vienna per portarsi al quartier generale dell'esercito del Meno ad oggetto di regolarne definitivamente le condizioni.

Agli ultimi fatti d'armi presero parte molti contingenti della Germania; quelli di Brema e d'Oldembourg, assistevano ai combattimenti dalla divisione Goeben, ed il giorno 27 furono raggiunti dalle truppe di Lubecca.

Le truppe di Mecklembourg, Brunswick, di Sassonia Altenbourg incorporate alla divisione di riserva sotto il comando del duca regnante di Mecklembourg Schwerin hanno occupato Hof, Bayreuth e Nuremberg.

Come conseguenza dell'accettazione dell'armistizio e delle basi di pace per parte dell'Austria e degli Stati del sud del Meno, il ministro della guerra si fece premura di sospendere l'invio delle riserve e dei battaglioni della landwehr, e si prendono già le disposizioni necessarie per mandare in congedo gli uomini della vecchia leva stati chiamati sotto le armi.

GERMANIA. — Si scrive da Annover all'*Indép. Belge*:

La *Gazzetta d'Annover*, redatta sotto la sorveglianza d'un impiegato prussiano, non lascia più alcun dubbio sulle intenzioni della Prussia riguardo a questo regno: giusta quanto essa dice, il conte Bismarck in un dispaccio indirizzato ad un municipio della Frigia orientale parlerebbe dell'annessione di questa provincia come d'un fatto compiuto.

Ma non vogliamo fermarci a questo. « Il ritorno dei principi, dice la *Gazzetta d'Annover*, i quali quando la Prussia andava a combattere per la sua esistenza, hanno sdegnosamente respinte le sue offerte, e le hanno respinte in onta alla rappresentanza legittima del paese, impedirebbe assolutamente di ottenere una pace solida mercè la costituzione di una nuova unione. Se non che non contenti di aver traditi i loro veritieri sentimenti, tramano nuovi intrighi. Gli sforzi che per mezzo dei loro agenti essi fanno presso le Corti estere per riacquistare coll'aiuto di un Congresso europeo i loro troni perduti, vietano anche dal lato morale di reintegrarli come sovrani tedeschi, e di far loro prender parte alla nuova unione. »

Il governatore militare ed il commissario civile prussiani hanno lesti indirizzata una circolare a tutti i capi di polizia, giusta la quale questi ultimi sarebbero tenuti responsabili nelle loro persone di ogni qualunque sollevazione contro la Prussia.

Sono state aumentate le guarnigioni di Annover e di Celle: ed altre guarnigioni saranno mandate nelle città di Lunebourg, d'Osnabruck, e di Stade.

Il *Corriere d'Annover* e la *Gazzetta del Nord* del 1 agosto sono stati sequestrati per aver riportato l'indirizzo che i nostri signori volevano presentare al re Giorgio.

A vero dire gli autori di quell'indirizzo parlano del ritorno di Sua Maestà nel glorioso castello degli avi, ma allo stesso tempo condannano energicamente la politica dei suoi consiglieri e l'alleanza funesta coll'Austria, e raccomandano la conciliazione col benevolo re di Prussia.

Pure a quanto sembra le autorità prussiane si oppongono a qualunque dimostrazione più o meno politica.

È naturale che le nostre provincie, che un giorno erano prussiane, non si opporranno alla loro aggregazione al potente vicino, abbenchè in questo momento esprimano il desiderio di essere esonerate dalla coscrizione, e dalle imposte prussiane, inevitabile conseguenza dell'annessione.

Quanto alla parte vecchia dell'Annover e specialmente alla capitale tutto fa prevedere che andranno lunghi anni per conciliarle col nuovo stato di cose, e per far dimenticare all'una l'indipendenza della piccola patria, all'altra la sua affezione ad una dinastia che conta dieci secoli.

Lo stesso organo del partito nazionale non nega che la annessione completa sorpassa i suoi voti e le sue intenzioni.

— La *Bai. Zeit.* del 3 dà le seguenti nomine che ebbero luogo nel Gabinetto bavarese in seguito agli ultimi avvenimenti: il signor de Gresser a ministro dei culti e della pubblica istruzione; il signor de Pfretzschner a ministro delle finanze; il signor Schloer a ministro del commercio e dei lavori pubblici; il generale barone Frankh a ministro della guerra; il barone de Pfordten conserva il portafoglio degli affari esteri e la presidenza del Consiglio.

— Si scrive da Annover, 3 agosto, al *Monitore Prussiano*:

Il comandante prussiano di Ezetritz ha pubblicato il seguente avviso:

« Ieri sera e durante la notte si tirò per sette volte contro la sentinella al luogo detto il Bult.

« Sarà data una ricompensa di 100 talleri a chi denunzierà gli autori di questo atto.

« Al tempo stesso si rende noto che le sentinelle di quella località hanno ordine d'interpellare tutte le persone che loro si avvicinano, e di far fuoco quando non venga loro immediatamente risposto. »

GERMANIA. — La *Wiener Zeitung* del 3 agosto pubblica il testo dei preliminari di pace dell'armistizio. Eccoli:

Trattato di pace preliminare.

Le LL. MM. l'Imperatore d'Austria ed il Re di Prussia desiderando rendere ai paesi loro i beneficii della pace per effetto e per lo scopo di fissare i preliminari di pace, hanno nominati plenipotenziari, cioè:

S. M. l'Imperatore d'Austria il conte Aloisio Karolyi ed il barone Adolfo di Brenner Felsach; e S. M. il Re di Prussia il suo presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Ottone conte di Bismarck Schoenhausen, i quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri in buona e dovuta forma, hanno convenuto de' punti fondamentali seguenti come base della pace da concludersi senza indugio:

Art. 1. Tranne il Regno lombardo-veneto la monarchia austriaca resta intatta. S. M. il Re di Prussia s'impegna a ritirare le sue truppe dai territori austriaci che occupano, appena la pace sarà stipulata, sotto riserva delle disposizioni da prendere alla conclusione definitiva della pace per la garanzia del pagamento della indennità di guerra.

Art. 2. S. M. l'Imperatore d'Austria riconosce la dissoluzione della Confederazione germanica come ha esistito sin qui, ed acconsente ad una nuova organizzazione dell'Alemagna, senza la partecipazione dell'Impero d'Austria. S. M. promette egualmente di riconoscere l'unione più stretta che si fonderà da S. M. il Re di Prussia al nord della linea del Meno e dichiara di acconsentire che gli Stati tedeschi posti al mezzo giorno di quella linea contrattino una unione i cui legami nazionali con la Confederazione, del nord della Germania saranno scopo di ulteriore intendimento tra le due parti.

Art. 3. S. M. l'Imperatore d'Austria trasferisce a S. M. il Re di Prussia tutti i diritti concessile dalla pace di Vienna del 20 ottobre 1864 sui ducati dello Schleswig-Holstein, con la riserva che le popolazioni dei distretti del nord dello Schleswig saranno riuniti di nuovo al regno di Danimarca, se ne esprimeranno il desiderio con un voto liberamente espresso.

Art. 4..... S. M. l'Imperator d'Austria piglia l'impegno di pagare a S. M. il Re di Prussia la somma di 40 milioni di talleri per coprire una parte delle spese che la guerra ha cagionate alla Prussia. Ma da detta somma vi è luogo di togliere il totale delle spese di guerra che S. M. l'Imperator d'Austria ha diritto di esigere dai ducati dello Schleswig-Holstein, in virtù dell'art. 12 del trattato di pace del 20 ottobre 1864 sopracitato, ossia 15 milioni di talleri, più 5 milioni come equivalente delle spese di mantenimento dell'esercito prussiano, sostenute dai paesi dell'Austria occupati da quello sino alla conclusione della pace.

Art. 5. Conforme al desiderio espresso da S. M. l'Imperator d'Austria, S. M. il Re di Prussia si dichiara pronto a lasciar sussistere, nelle modificazioni che debbono avvenire in Germania, il regno di Sassonia nella sua estensione attuale, riservandosi di regolare, in dettaglio, con un trattato di pace speciale con S. M. il re di Sassonia le questioni che riguardano la parte della Sassonia nelle spese di guerra, come la posizione futura del regno di Sassonia nella Confederazione del nord della Germania.

Per lo contrario S. M. l'imperatore d'Austria promette di riconoscere la nuova organizzazione che il re di Prussia stabilirà nel nord della Germania, compresivi i cambiamenti territoriali che ne saranno la conseguenza.

Art. 6. S. M. il re di Prussia piglia l'impegno di decidere S. M. il re d'Italia suo alleato a dare l'approvazione ai preliminari di pace ed all'armistizio basato su questi preliminari appena che per una dichiarazione di S. M. l'imperatore dei Francesi, il Regno veneto sarà messo a disposizione di S. M. il re d'Italia.

Art. 7. Le ratifiche della presente convenzione saranno scambiate a Nikolsburg nello spazio di due giorni al più tardi.

Art. 8. Appena avvenuta e scambiata la ratifica della presente convenzione le LL. MM., l'imperator d'Austria e il re di Prussia nomineranno dei plenipotenziari che si riuniranno in un luogo da designarsi ulteriormente per concludere la pace sulla base del presente trattato preliminare e per intendersi sulle particolarità delle condizioni.

Art. 9. Perciò gli Stati contraenti, dopo avere stabilito questi preliminari, concluderanno per gli eserciti austriaco e sassone da una parte, e per l'esercito prussiano dall'altra un armistizio le cui condizioni particolarizzate dovranno esser subito stabilite dal punto di vista militare. Questo armistizio comincierà dal due agosto, sino al qual giorno sarà prolungata la presente sospensione d'armi. Nello stesso tempo l'armistizio sarà concluso qui con la Baviera, e il generale barone Manteuffel sarà incaricato di concludere col regno di Würtemberg e i granducati di Baden e di Assia Darmstadt, appena questi Stati ne faranno la proposizione, un armistizio che cominci il 2 agosto, basato sullo stato di possesso militare del momento.

In fede di che i respettivi plenipotenziari hanno firmata la presente convenzione e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto a Nikolsburg, il 26 luglio 1866.

DE BISMARCK m. p.
KAROLYI, m. p.
BRENNER, m. p.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

I Consigli comunali di Noventa Vicentina e Pojana Maggiore nel distretto di Lonigo, seguendo il nobile esempio di questa città, votarono offerte al Governo nazionale e versarono in quella cassa provinciale dello Stato la somma di lire 4,000 Noventa e di lire 3,000 Pojana.

— Scrivono da Pontassieve (Firenze) al *Corriere Italiano* che anche quivi costituitosi un Comitato di sussidio pei combattenti e per le loro famiglie povere ha subito attivamente corrisposto alle esigenze del proprio scopo, inviando al Comitato fiorentino una rilevante offerta di chillog. 38,200 fra bende, filacce, ecc. destinate per il soccorso dei feriti in guerra.

Merita poi lode quel patriottico municipio, che in altro tempo primo, in Italia a soccorrere la rivoluzione siciliana, volle in questa circostanza mostrarsi sempre pari a se stesso, offrendo al benemerito Comitato lire 1,000, che unite alle altre 400 raccolte dalla pietà cittadina servono a sussidiare le famiglie dei soldati di quel comune, che pure assegnava a ciascun volontario lire 10 per indennità di spese di viaggio, lire 200 a chi riportasse la medaglia d'argento al valor militare e lire 400 per quella d'oro.

— La *Gazzetta delle Romagne* ha da Imola 7 agosto quanto segue:

Questo Comitato locale pei feriti, composto delle signore Virginia Galvani presidente, marchesa Chiara Sassatelli, Luisa Mambrini, Elvira Fanti, Ada Beltramelli, Carolina Tozzoli, Paolina Liverani, Emilia Pirazzoli ed avvocato Innocenzo Fanti segretario, ha raccolto camicie n° 495; paia mutande n° 309; filaccie, bende e fasce chilog. 560, il che tutto fu spedito al Comitato internazionale in Bologna. Questo si vuole specialmente annotare, onde si conosca quanto ha contribuito questa piccola città (12,000 abitanti) nell'offerta della provincia.

Sia lode adunque al Comitato ed agli Imolesi tutti che, anche delle classi più povere, hanno concorso tanto generosamente al patriottico scopo, mostrando così col fatto, che Imola, non è seconda, in proporzione, a nessuna città italiana, in nobili sentimenti.

— Il Comitato femminile di Perugia ha fatto al Ministero della guerra una seconda spedizione di oltre 350 chilogrammi di filacce e di bende.

— Il municipio di Palermo aperse una sottoscrizione in favore delle famiglie dei marinai palermitani che perirono sul *Re d'Italia* e sul *Palestro*, sottoscrivendo esso stesso il primo per la somma di lire 1,000.

— Gli allievi dell'Asilo infantile di Govone (Alba) il giorno del pubblico annuale saggio del loro profitto versarono nelle mani del sottoprefetto una piccola somma che avevano fra loro raccolta per le famiglie povere dei contingenti, e gli presentarono una cassetta piena di filacce, bende e compresse, lavorate dalle loro mani a beneficio dei militari feriti.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoja, Duca di Genova, presidente dell'Istituto, volle ricordarsi in tal giorno de' teneri suoi dipendenti provvedendo a sue spese perchè avessero nel parco loro pranzo più lauto trattamento.

— Il consiglio comunale di Lupara (Larino) sulla proposta del sindaco, ha deliberato a pieni voti ed approvato, concedersi dal municipio stesso:

1° Un premio di lire 300 al soldato combattente di questo comune, il quale prenderà una bandiera nemica, o il primo entrerà in una fortezza nemica.

2° Un premio di lire 100 a quello che avrà meritato la medaglia al valor militare.

3° Una sovvenzione, o gratificazione di lire 100 a quello che per ferite riportate sul campo di battaglia sia reso inabile al lavoro.

4° Un sussidio di lire 100 alla vedova del militare combattente, caduto estinto sul campo.

5° L'annuo sussidio di lire 85 agli orfani, durante l'età minore, di ciascun soldato, che morirà in guerra.

6° Finalmente un premio di lire 50 al soldato regolare, o volontario di qualunque classe, o grado, che avrà meritato in battaglia la menzione onorevole per atti straordinari di valore.

— Leggesi nel *Corriere* di Vicenza del 6:

Nella sera di ieri ebbe luogo la tombola a benefizio totale di questo Asilo di Carità per l'infanzia.

L'esito fu quale potessi aspettare dalla sempre esperimentata filantropia vicentina: a numero 6569 ammontano le cartelle esitate. La benemerita Giunta municipale pose a disposizione della Direzione i pompieri e fece illuminare splendidamente la piazza: la Guardia Nazionale concorse a maggior decoro del caritatevole trattenimento rallegrato dalle elette armonie della civica banda, che spontaneamente offerse la sempre gradita sua opera. S. A. R. il Principe Ereditario onorò di sua presenza lo spettacolo, ed elargì all'asilo la cospicua somma di L. 1000.

— Leggesi nella *Lombardia* dell'8:

Nell'aula massima del palazzo di Brera si tenne quest'oggi l'adunanza solenne del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Era quel convegno scientifico onorato dalla presenza di S. E. il prefetto di Villamarina, colla rappresentanza civica, e del fiore della cittadinanza milanese. Il presidente dell'Istituto cav. Giulio Carcano aperse l'adunanza con un eloquente discorso, nel quale alludendo ai solenni momenti in cui trovasi la nazione italiana, conchiuse col voto di mandar presto il fraterno saluto alla città di Venezia, ove risiede una sezione dell'Istituto medesimo.

Il segretario commendatore Curioni lesse la relazione degli studii intrapresi in questo anno dalla sezione dell'Istituto che si applica alle investigazioni proprie delle scienze esatte e naturali, e tra il pubblico plauso comunicò la notizia del premio conferito al dott. Francesco Cortese, che ha il governo sanitario dell'esercito italiano, ora accampato nelle venete regioni, e che sciolse il tema dello studio delle imperfezioni organiche le quali incagliano qua e là in Italia il militare servizio.

L'altro segretario della classe delle scienze morali e politiche, cav. Ambrosoli, lesse il rapporto degli studii compiuti in quest'anno dalla sua classe, e promulgò il premio conferito al prof. Luigi Palma per aver trattato magistralmente il tema del principio di nazionalità nella moderna società europea. Il prof. Palma ricevette di mano di S. E. il prefetto il premio decretatogli dall'Istituto, fra l'unanime applauso dell'assemblea.

Fu inoltre accordata la menzione onorevole al signor avv. Pietro Celli da Cremona, consigliere di prefettura in Arezzo, ed al signor avvocato Luigi Raineri professore e preside dell'Istituto tecnico di Mondovì; tutti e due pel tema stesso pel quale fu premiato il professor Palma.

— La R. Accademia dei Georgofili di Firenze terrà adunanza ordinaria domenica prossima, 12 corr., alle ore 12 merid. precise nella sala di sua residenza.

— Regia Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. (Tornata ultima dell'8 luglio 1866). — Il segretario dà lettura d'una relazione del cav. dott. Luigi Tonini *intorno alquanti oggetti etruschi nella maggior parte in rame trovati di recente in una villa del Riminese*. Nel fondo di Casalecchio, pochi chilometri al sud-ovest di Rimini, diramandosi un piccolo colle lasciò allo scoperto tre depositi di oggetti metallici; dei quali gran parte andò dispersa, il resto venne acquistato dal signor Costantino Frontali riminese. Questi vengono minutamente annoverati e descritti dal Tonini. Vi si notano un'arma falcata o ronchetta, frammenti di scuri, arnesi da taglio con quattro alette accortocciate e scanalate (a uso forse di scalpelli), una forma pel getto di essi arnesi, una testina di satiro, fibule, delle quali alcune figurate, armille, altri ornamenti in bronzo, pezzi informi forse di *aes rude*. Siffatti depositi attestano essi un sepolcreto o non più tosto una officina di fonditore? Il Tonini sembra inchinare al secondo supposto, sebbene non si dissimuli le ragioni che concorrono a favore del primo: la cosa tuttavia non può recarsi in chiaro, non volendo i villici indicare il luogo ove furono scoperti que' depositi d'arnesi, che probabilmente annunziano tempi umbri od etruschi. Il Tonini chiude col voto che il fondo riminese venga visitato ed esplorato, e che, salvi gl'interessi di tutti, gli oggetti che si ritrovano vengano raccolti ad incremento della storia della scienza locale.

GIUSUÈ CARDUCCI, *segretario*.

— L'Amministrazione comunale della città di Charleroi (Belgio) ha aperto un concorso fra gli artisti belgi e stranieri per la presentazione di un disegno d'ampliamento di quella città mediante la demolizione delle sue fortificazioni e l'allontanamento della stazione.

Il programma del concorso indica le condizioni alle quali i concorrenti dovranno adempiere.

Il premio pel disegno giudicato il migliore e il più vantaggioso sarà di 5,000 lire. Un premio di 2,000 lire sarà aggiudicato al progetto che verrà immediatamente dopo il primo. I disegni premiati rimarranno proprietà della città. Gli altri potranno essere acquistati pure dalla città al prezzo di 500 lire caduno. (*La Belgique.*)

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 8.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	7	8
Fondi francesi 3 0/0	68 95	68 65
Id. 4 1/2 0/0	98 —	98 —
Consolidati inglesi	87 7/8	87 5/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	52 30	51 40
Id. (fine mese)	52 05	51 20
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	645	635
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	338	330
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	82	85
Id. Lomb.-venete	388	381
Id. Austriache	353	352
Id. Romane	65	65
Obb. strade ferr. Romane	100	100
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Saint-Nazaire, 8.

È arrivata l'imperatrice dal Messico e parte per Parigi.

Parigi, 8.

Leggesi nel bollettino del *Moniteur du soir*:

Le difficoltà sorte fra l'Austria e l'Italia si riferiscono alla questione di sapere se l'armistizio sarà conchiuso sulla base dell'*uti possidetis*, o se invece si debba adottare una linea di demarcazione che sia conforme alla cessione territoriale acconsentita dall'Austria.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO. — Sabato, 11 luglio, avrà luogo la prima rappresentazione dell'opera di Mozart: *Don Giovanni*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali Pieri rappresenta: *Le nostre alleate*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *Il campanello dello speziale* — *I guanti gialli*. Negl'intermezzi i giuochi della Compagnia delle Varietà.

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli coi fratelli Chiarini.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 8 agosto 1866, ore 8 ant.

Barometro un poco abbassato. Cielo sereno. L'Adriatico e il Mediterraneo generalmente tranquilli. Venti deboli e varii.

Stagione buona, ma non del tutto sicura.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 8 agosto 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754, 5	mm 753, 2	mm 752, 5
Termometro centigrado	23, 0	29, 0	25, 0
Umidità relativa	75, 0	45, 0	82, 0
Stato del cielo	nuvolo	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NO debole	NO debole	NO debole

Temperatura { Massima + 30,0 / Minima + 16,3 }

Minima nella notte del 9 agosto + 21,3.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 9 Agosto 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI	CAMBI	GIORNI	L	D
Rendita ital. 5% god. 1 lugl. 66		55 5/8	55 4/8	» »	» »	» »	» »	Livorno	8		
Dette in scrit.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3% ... 1 aprile		40 15	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5% ... 1 ... 65	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Roma	30		
Obb. del Tesoro 1849	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Bologna	30		
5% p. 10								Ancona	30		
Az. Banca Naz. Tosc. ...	1000	1420	1410	» »	» »	» »	» »	Napoli	30		
Dette Banca Nazion.								Milano	30		
nel Regno d'Italia ex coup.	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Genova	30		
Cassa di sconto Toscana ...	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30		
Banca di Cred. It. god 1 ...	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Venezia ef. g.	30		
Obblig. Tabacco	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Trieste	30		
Az. SS. FF. Romane. ... ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5%								Vienna	30		
(Ant. Cent. Toscane) 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5% delle sud. 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30		
Obb. 5% SS. FF. Rom.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv. ... gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Francoforte	30		
Dette (ded. il suppl.) 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	46 »	» »	Amsterdam	90		
Obb. 3% delle sudd. gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90		
Dette ... 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Londra	30		
Obb. 5% SS. FF. Mar. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.)	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30		
Az. SS. FF. Merid.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3% delle dette 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90		
Ob. dem. 5% serie c.	505	372 »	368 »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Detta serie non comp.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90		
Impr. com. 5% obbl. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		22 »	21 90
Detto in sottoscriz.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Impr. com. di Napoli	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci 1ª serie		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5% Ital. in picc. pezzi 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	59 »	» »				
3% Idem		» »	» »	» »	» »	» »	» »				

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	FINE CORRENTE PREZZO Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	FINE PROSSIMO PREZZO Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5% godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3% » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del ... 55 3/4, 55 1/8 contanti.

Il Sindaco AUGUSTO MAZZERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SEGRETARIATO GENERALE

AVVISO D'ASTA

Alle ore 12 meridiane di giovedì 23 corrente, in una delle sale del Ministero suddetto, dinanzi il segretario generale, si addiverrà, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto della provvista di miriagrammi 21,000 di legna da ardere per servizio di detto Dicastero, rilevante in totale a L. 7770.

Cioè: Legna petagnolo di quercia della lunghezza non maggiore di 50 centimetri . . . . miriagrammi 10,000

Legna squarto di quercia della lunghezza non maggiore di 50 centimetri . . . . miriagrammi 10,000

Fascinette . . . . » 1,000

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare le loro offerte in iscritto, su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, al predetto Segretariato Generale negl'indicati giorno ed ora, in cui la provvista surriferita sarà deliberata a favore del miglior offerente, sotto l'osservanza del capitolato in data 4 agosto 1866, visibile in questo Dicastero nella sala degl'incanti.

Le spedizioni di tale provvista saranno dirette in questa capitale nel cortile del Ministero anzi citato.

La provvista dovrà farsi a misura delle richieste nella quantità di 3 a 4000 miriagrammi caduna.

Terminata la provvista, e riportatone il certificato di collaudo, ne seguirà il pagamento a senso dell'articolo 8 del detto capitolato.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima depositare L. 2000 in danaro od effetti pubblici dello Stato al portatore, che verranno restituite all'appaltatore tosto che le consegne raggiungeranno il quarto della totale provvista.

L'amministrazione si riserva la facoltà di escludere dall'incanto quelli fra gli accorrenti che non lasciassero piena sicurezza di buon andamento dell'impresa.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'amministrazione l'atto di sottomissione il deliberatario incorrerà di pieno diritto nella perdita del fatto deposito, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo di deliberamento, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora fissato a giorni otto successivi a quello dell'asta, a tanto ridotto nell'interesse del servizio; e così i fatali cadranno col mezzodì del 31 corrente agosto.

Firenze, il 5 agosto 1866.

Per detto Dicastero

2092 **A. Verardi**, *capo-sezione.*

EDITTO.

Si notifica che sopra istanza di Alessandro Natali al confronto di Paolo Botton di Agugliaro esecutato, e per notizia ai creditori inscritti sopra i fondi in Saccolongo e Veggiano si terrà in quanto occorra triplice esperimento d'asta nei giorni 22 settembre, 17 e 31 ottobre prossimi venturi al Consesso n° 21, dalle ore 10 mattina alle 2 pomeridiane, per vendita dei beni sottodescritti:

Descrizione dei beni da subastarsi in tre corpi separati.

I.

Corpo di terra con parte di casa alli mappali numeri 437, 1244, nel comune di Saccolongo, di pertiche censuarie 50 26, pari a campi 13 010, colla rendita di lire 248 89, stimato fiorini 2,240.

II.

Corpo di terra, senza fabbrica, in Veggiano, al mappale n° 82, per pertiche 6 55, pari a campi 1 2 165, colla rendita di lire 48 27, stimato fiorini 382.

III.

Corpo di terra con fabbrica alli mappali numeri 33 34 in Veggiano della superficie di pertiche 10 71 pari a campi 2 3 019, colla rendita di lire 69 15, stimato fiorini 712, alle seguenti

Condizioni:

1° Nel primo e secondo esperimento non seguirà la delibera all'asta a prezzo inferiore della stima in fiorini 2,240: — pel lotto I, di fiorini 382: — pel lotto II, di fiorini 712: — pel lotto III, e nel terzo esperimento poi a qualunque prezzo, semprechè valga a dar pagamento alli creditori inscritti.

2° Non sarà ammesso ad offrire all'asta se non chi abbia fatto il deposito del decimo dell'importo di stima relativamente al lotto cui fosse per aspirare, ma l'esecutante aspirando, o taluno dei creditori inscritti saranno accettati anco senza previo deposito.

3° Il rimanente prezzo dovrà rimanere nelle mani del deliberatario o deliberatari, li quali dal giorno della delibera dovranno corrispondere l'interesse del 5 per 0|0 da depositarsi di semestre in semestre nei giudiziali depositi del tribunale di Padova, dovendo poi effettuare il deposito del capitale passata in giudicato la graduatoria, e così il capitale che gl'interessi in fiorini effettivi d'argento, esclusa ogni altra moneta e la carta monetata ed ogni surrogato, malgrado qualsiasi legge che disponesse altrimenti.

4° Il deliberatario dovrà sottostare alle spese e tasse di procedura dal pignoramento in poi, da pagarsi al procuratore dell'istante entro giorni dieci dalla delibera, ma l'importo relativo gli verrà diffalcato sul prezzo. — Che se trattandosi di tre lotti fossero più li deliberatari, l'importo della specifica dovrà essere pagato con proporzione del prezzo di delibera.

5° Se sussistessero debiti d'imposte erariali od altre, dovrà il deliberatario o deliberatari rispetto al lotto acquistato, verificarne il pagamento entro giorni dieci dalla delibera, ma l'importo relativo gli sarà calcolato e diffalcato sul prezzo.

6° Mancando il deliberatario ad una qualunque delle condizioni d'asta, o seguirà a di lui rischio e pericolo e peso nuov'asta, ed il deposito del decimo rimarrà in conto cauzione, o sarà costretto alla esecuzione dell'asta.

7° Rimanendo deliberatario l'esecutante, o taluno dei creditori inscritti, passata in giudicato la graduatoria, non saranno tenuti a depositare che l'importo spettante ai creditori collocati innanzi ad essi.

8° Sarà libero ad ogni aspirante la ispezione degli atti esecutivi, onde a tutta di lui cura possa essere valutata la cauzione del divisato acquisto, senza alcuna responsabilità della parte subastante sotto qualsiasi aspetto e rapporto.

9° Il deliberatario non potrà verificare la voltura in sua ditta nei libri censuari quando non abbia ottenuto il decreto di aggiudicazione, e questo non gli sarà rilasciato se non allora che passata in giudicato la classificatoria, documenti l'adempimento di ogni suo obbligo.

Si pubblichi e si affigga come di metodo, e s'inserisca per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il consigliere d'appello dirigente
Cuoi.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 10 luglio 1866.

2079 **Carnio, d.**

STRADA FERRATA

DA TORINO A CUNEO E SALUZZO

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione i signori azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 11 del corrente mese, alle ore undici antimeridiane, nel locale della Società della ferrovia di Stradella, via delle Finanze, n° 19, per deliberare sul resoconto dell'esercizio 1865.

Gli azionisti che desiderino di intervenirvi dovranno depositare i loro titoli alla Cassa della Società della ferrovia di Stradella a termine degli articoli 16 e 19 degli statuti sociali vigenti.

Torino, 7 agosto 1866.

2087 **L'Amministrazione.**

FERROVIA SOCIALE

DI ALESSANDRIA E NOVI A STRADELLA

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione i signori azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 11 del corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, alla sede della Società in Torino, via delle Finanze, n° 19, piano terreno, per deliberare sul resoconto dell'esercizio 1865 a termini dell'articolo 24 degli statuti sociali.

Saranno ammessi all'adunanza tutti i possessori di cinque o più azioni, i quali a tutto il giorno 7 agosto avranno depositati i loro titoli alla Cassa della Società, a senso dell'articolo 27 dei predetti statuti.

Torino, 7 agosto 1866.

2088 **L'Amministrazione.**

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro.

Conformemente al disposto dell'articolo 491 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio delle Tesorerie annesso al decreto reale 13 dicembre 1863, n° 1628, per l'esecuzione di quello in data 3 novembre 1861, n° 302:

Si notifica che il signor causidico Carlo Levesi ha dichiarato d'avere smarrito l'infradescritto Buono del Tesoro all'ordine, e fatta istanza perchè, previe le formalità prescritte dalle leggi, sia a suo tempo disposto il rimborso in suo favore del capitale e dei frutti portati dallo stesso Buono.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione senza che venga presentata opposizione a questo Ministero, si procederà al rilascio del decreto voluto dall'articolo 500 del suddetto regolamento col quale ne verrà ordinato il pagamento.

Descrizione del Buono.

Serie	Numero	Data	SOMMA		Nome e Cognome della persona in di cui capo fu girato il Buono	Data della scadenza	Tesoreria dalla quale deve essere effettuato il pagamento
			Capitale	Interessi			
A	7654	1865 2 sett.	500	17 50	Levesi Carlo	1866 17 giugno	Cuneo

Firenze, addì 7 agosto 1866.

Il Direttore Generale del Tesoro
T. Alfurno.

2090

STAZIONE DI CURA A RECOARO, (Provincia di Vicenza, nel Veneto) — a tre ore dalla stazione delle Tavernelle ed a quattro da Vicenza che stanno sulla via ferrata Venezia-Verona.

Le acque minerali, **acidule-saline-ferruginose,** che qui si bevono da fonti diverse, già celebri in tutta Italia, sono specialmente indicate nei vomiti, entero-gastralgie, dispepsie, diarree croniche, ingorghi al fegato ed alla milza, emorroidi, anemia, clorosi, palpitazione di cuore, disordini mestruali, ed altre molte affezioni di lento decorso e ribelli, specialmente dei visceri addominali.

Recoaro giace in una posizione incantevole, nella valle dell'Agno, gode di estate, di fresco ed ottimo clima, svariate ombrose ed amenissime passeggiate, zolle di terra e piante e boschetti d'un verde sorprendente, bellissimo, poggi, vedute e cascate d'acqua pittoresche, acque dolci eccellenti, ufficio postale, stazione telegrafica ecc.; e il forestiere vi trova tutti i conforti della vita, ottimi alberghi con tavola rotonda e a modici prezzi, alloggi privati, buoni caffè e trattorie, ecc.

Si annuncia poi, a norma dei forestieri, che anche in quest'anno sono aperti regolarmente, come sempre, e lo saranno per tutto il mese di settembre, lo stabilimento di cura e le altre fonti, sventolando la bandiera nazionale, ed essendo libere le strade, specialmente dal lato di Vicenza, Padova, Rovigo e Ferrara.

Recoaro, 30 luglio 1866. 2028

MUNICIPIO DI MASSA MARITTIMA

A V V I S O.

Il sindaco della città di Massa Marittima, veduta la deliberazione del Consiglio comunale del 13 luglio 1866, la quale ordina che sia di nuovo aperto il concorso alla condotta medico-chirurgica del paese di Prata e suo circondario alle seguenti condizioni:

1° Il titolare, munito delle matricole in medicina e chirurgia, dovrà curare gratuitamente in ambedue le facoltà tutti gli ammalati del paese e della campagna di Prata, inclusi anche coloro che vi si trovassero per qualsivoglia causa o ragione, gli esposti e i militari; verificare e notificare all'uffizio dello stato civile i decessi avvenuti, ed inoculare il vaccino colla retribuzione di centesimi ventotto per ogni vaccinato a carico del comune.

2° A richiesta dei grascieri dovrà prestarsi alla visita delle carni e commestibili esposti alla pubblica vendita.

3° Nel caso di assenza, malattia, o renunzia del titolare dell'altra condotta dovrà supplirlo nel servizio colla ricompensa di L. 2 al giorno. Richiesto dal sindaco di esercitare le funzioni d'interino in altre condotte del comune, non potrà ricusarvisi e avrà per tal servizio diritto al rimborso delle spese di accesso e recesso ed alla diaria di lire tre e cent. trentasei.

4° Per le visite di campagna oltre il miglio dalla residenza dovrà essere provvisto dai richiedenti della necessaria decente cavalcatura.

5° Il titolare dovrà essere munito in proprio dello indispensabile chirurgico arredo-armamentario.

6° Dovrà uniformarsi a tutte le altre disposizioni di legge emanate e da emanarsi, e nel caso di renunzia accorderà tre mesi di tempo al comune, all'oggetto di provvedersi di altro titolare.

7° Lo stipendio è assegnato in annue lire milleseicento pagabili in rate mensili posticipate.

8° A chiunque desideri concorrere viene assegnato il termine di giorni venti da quello dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale*, facendo pervenire a quest'uffizio municipale le istanze in carta di legge, franche di porto e corredate degli opportuni documenti.

Massa Marittima li 6 agosto 1866.

Il sindaco
F. Landi.

2084

2080 **DECRETO.**

Sul ricorso di Cesare Scanagatta e di Teresa Cantaluppi ved. Scanagatta diretta a far dichiarare l'assenza di Ulisse Scanagatta del fu Giacinto.

Si commette al sig. pretore del 1° mandamento di assumere informazioni in proposito dell'assenza stessa.

Como, dal R. tribunale civ. e corr. il giorno 17 aprile 1866.

Firmati: Legnani, vice-pres.
Royer, canc.

Estratto conforme all'originale
Royer, canc.

2081 **ESTRATTO**

di sentenza di dichiarazione d'assenza.

A chiunque

Il sottoscritto procuratore del sig. Giovanni Brugnoli di Campogine, provincia di Reggio nell'Emilia servendo alle prescrizioni contenute negli articoli 23 e 25 del Codice civile italiano, rende noto che nel giudizio promosso e pendente davanti il tribunale civile di Reggio Emilia per dichiarazione d'assenza, del proprio fratello germano sig. Luigi Brugnoli di Campogine, è stata proferita sentenza nel 14 luglio 1865 registrata li 24 successivo che appunto ha dichiarata l'assenza del medesimo sig. Brugnoli per ogni effetto di legge.

Reggio Emilia, 7 agosto 1866.

Dott. Antonio Romani.

2082 **AVVISO.**

In seguito di ordinanza dell'ill.mo sig. giudice delegato al fallimento di Luigi Melani proferita li 30 luglio milleottocentosessantasei dal giudice antedetto del tribunale civile di Pistoia facente funzioni di tribunale di commercio, si previene i creditori di detto Melani a comparire entro venti giorni dall'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, avanti il sindaco sig. Antonio Fiani di detta città per rimettere al medesimo, oltre la nota indicante la somma di cui credono essere creditori, anche i loro titoli di credito, o depositarli nella cancelleria del tribunale, e ciò all'effetto, e nei tre giorni successivi alla scadenza del detto termine possa procedersi alla verificazione dei crediti stessi in Camera di consiglio di questo tribunale a ore 10 antimeridiane di ciascuno dei tre indicati giorni.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Pistoia, li 7 agosto 1866.

Adriano Guelfi, vice-canc.

2083 **AVVISO.**

L'avv. Ernesto Alimonda, attualmente domiciliato in Fiesole, in ordine al disposto degli articoli 834 e seguenti del vigente Codice di procedura penale volendo essere reintegrato nel pieno godimento dei diritti civili e politici, che per sentenza del tribunale di prima istanza di Firenze dei 17 aprile 1855 erano in lui venuti a sospendersi ha fino dal 2 agosto corrente depositata analoga domanda di riabilitazione presso la cancelleria della R. Corte di appello di Firenze.

Livorno, 7 agosto 1866.

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia qualmente fu da esso ritrovata la cambiale di L. 1542. Accettazione del sig. G. B. Pedaccini di Montepulciano datata del 14 febbraio scorso a 6 mesi data ordine Alatini Alvarenga e C. e dai medesimi ceduta nel febbraio scorso al sottoscritto; in conseguenza di che resta nulla e non avvenuta la diffidazione che nel 6 marzo decorso fu fatta dal sottoscritto al sig. G. B. Pedaccini suddetto, e lo previene che detta cambiale le verrà presentata alla scadenza o dal sottoscritto che ne è attualmente il possessore, o da un suo regolare cessionario mediante gira nella cambiale stessa.

2085 G. di D. Valensin.

CASSA CENTRALE
DI RISPARMI E DEPOSITI
di Firenze.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie 3ª segnato di n° 121,631 sotto il nome di Barontini Santi per la somma di lire 100.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Li 9 agosto 1866. 2086

La signora Laura Barbieri, vedova Grifoni, possidente; la signora Elvira Sardelli, moglie del sig. Natale Mirolli, dama di compagnia della sig. Laura, ed il sacerdote don Fabio Pucci cappellano e maestro di casa della stessa sig. Laura vedova Grifoni, tutti di Siena, hanno dichiarato e dichiarano, a forma della legge, d'avere abbandonato il loro domicilio di Siena, e di eleggere siccome hanno eletto domicilio in Pisa in via dell'Olivo, n° 2, piano 2°.

Questo dì 8 agosto 1866, in Pisa.

2091

Estratto sommario del bando per vendita volontaria al pubblico incanto.

Alle istanze dei signori Gio. Battista Beccari domiciliato in Firenze, e Giulia Fabbrini nei Porciatti domiciliata in Grosseto, il primo nella sua qualità di padre e legittimo amministratore delle di lui figlie minori Giulia e Vittoria Beccari, la seconda in proprio; e tutti domiciliati elettivamente in Firenze, e nello studio del signor dottor Cesare Morelli loro procuratore legale, posto in via della Pergola n° 16, piano terreno, ed in esecuzione della sentenza proferita dal regio tribunale civile e correzionale di Firenze sezione promiscua del dì 27 aprile 1866 davanti al cancelliere del regio pretore del primo mandamento di Firenze, delegato con detta sentenza sarà proceduto la mattina del 14 settembre 1866 nella sala d'aspetto di detta pretura del primo mandamento al pubblico volontario incanto da eseguirsi nelle forme volute dalla procedura vigente degli appresso beni per una metà spettanti alle signore Giulia e Vittoria minori Beccari, e per l'altra metà alla signora Giulia Fabbrini nei Porciatti, come eredi del fu signor Angiolo Fabbrini da vendersi in due distinti e separati lotti sul prezzo di stima determinato dal perito giudiciale signor Michelangiolo Majorfi, con perizia de' 19 giugno 1866 sul quale sarà aperto l'incanto, e cioè quanto al primo lotto per lire 48,850 e quanto al secondo per lire 53,743 50.

Beni da vendersi.

1° Lotto.

Uno stabile posto in questa città di Firenze marcato di numero comunale 1 corrispondente in via de' Malcontenti con ingresso nella via S. Cristofano nel popolo di S. Giuseppe, rappresentato ai campioni estimali a 2811, in sezione *B* di porzione della particella 1392, e dell'intiera particella 1353 art. 1145, in parte e 1146 con quella maggiore o minor rendita imponibile che resulterà dalla operazione censuaria sulla total rendita di lire 1181 91 e come meglio è descritto nella suddetta perizia.

2° Lotto.

Uno stabile posto in questa città di Firenze marcato del numero comunale 4 corrispondente a via delle Pinzochere e col tergo a via S. Cristofano rappresentato ai campioni estimali della comunità di Firenze a 2811, in sezione *B* da porzione della particella di n° 1392, e di porzione dell'art. di stima 1145, con quella rendita imponibile che resulterà dalla operazione censuaria sulla totale di lire 1181 91 che attualmente grava in complesso li stabili suddetti, e come meglio è descritto nella ricordata Perizia Majorfi.

La vendita seguirà sotto le condizioni contenute nel bando originale quale sarà ostensibile unitamente alle altre carte relative presso il cancelliere del primo mandamento suddetto.

Firenze li 8 agosto 1866.

Il cancelliere
Alessandri.

2089

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20; e Torino via D'Angennes, 5.

Napoli . . . . dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano . . . . dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova . . . . dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno . . . . da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa . . . . da Federighi Giuseppe.
Siena . . . . da Porri, da Gati e da Mazzi
Lucca . . . . da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia . . . . da Jacomelli Amadio
Pescia . . . . da Papini Francesco.
Prato . . . . da Ballerini Sabatino.
Cortona . . . . da Mariottini Angelo.
Bologna . . . . da Marsigli e Rocchi.
Palermo . . . . da Pedone-Lauriel.
Parma . . . . da Grazioli P.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Cremona . . . . da Feraboli Giuseppe.
Biella . . . . da Flecchia Giacomo.
Brescia . . . . da Boglioni Carlo Giuseppe.
Reggio Emilia . . . . da Barbieri Giuseppe.
Bergamo . . . . da Bolis Fratelli.
Bra . . . . da Giordana.
Cuneo . . . . da Merlo Carlo.
Casale . . . . da Rolando Fratelli.
Novara . . . . da Rusconi Pasquale.
Vercelli . . . . da Vallieri Giuseppe.
Asti . . . . da Borgo e Raspi.
Sassari . . . . da Bellieni.
Cagliari . . . . da Cugia.

SI È PUBBLICATO

IL PRIMO VOLUME

DEL

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

confrontato cogli altri Codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA,
LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA E GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

PREZZO L. 7.

Le domande devono essere dirette affrancate alla suddetta Tipografia (*Firenze*) ed accompagnate da corrispondente *vaglia postale*.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA